



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

*Provincia di Arezzo*

---

Registro degli Atti del Sindaco

**N. 74 del 02/05/2020**

**OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' NEL RISPETTO DELLE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

AREA

### **IL SINDACO**

CONSIDERATO che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell'epidemia;

VISTO in particolare il DPCM 26 aprile 2020, che ha prolungato fino al 18 maggio la validità delle misure riportate nei decreti sopra rammentati, operando nel contempo un primo allentamento di alcune misure restrittive imposte precedentemente relativamente ad attività produttive e spostamenti;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze NN° 71, 72 e 73 anno corrente con le quali si provvedeva alla sospensione di tutta l'attività di commercio su aree pubbliche, fatta eccezione per le consegne a domicilio, nonché la sospensione dell'attività di vendita al dettaglio per mezzo di distributori automatici;

VISTO il progressivo allentamento delle misure restrittive in materia di commercio operato nel contempo sia dalla normativa nazionale che da quella regionale che hanno da un lato progressivamente ampliato le tipologie di esercizi commerciali che possono essere aperti al

pubblico e consentito la vendita per asporto anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la richiesta presentata unitamente dalle Associazioni Confcommercio e Confesercenti per la riapertura dei mercati relativamente alla vendita di generi alimentari in linea con il dettato normativo confermato anche dal DPCM 26 aprile 2020;

RITENUTO opportuno, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, di intervenire in merito eseguendo una prima apertura dei mercati relativamente al settore alimentare, al fine di aumentare l'offerta di generi alimentari alla cittadinanza, ampliando l'offerta di vendita in modo anche da ridurre la concentrazione di persone in attesa di ingresso agli esercizi di vicinato, nonché alle medie strutture di vendita di generi alimentari;

RITENUTO opportuno al fine di garantire che l'attività di commercio su aree pubbliche si svolga in piena sicurezza e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale effettuare lo spostamento dei posteggi laddove non siano adottabili idonee misure di sicurezza e disciplinare nel dettaglio le modalità con cui è consentita la vendita;

RITENUTO di considerare, tra i generi alimentari, la vendita da parte dei produttori agricoli di semi e piante per ortaggi, nonché di animali avicoli vivi, limitatamente a questi generi;

CONSIDERATE le ragioni che hanno indotto questa Amministrazione a sospendere l'attività di vendita al dettaglio tramite distributori automatici con le Ordinanze sopra riportate;

RITENUTO, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, consentire la riapertura anche di questa attività dettando norme specifiche al fine di evitare aggregazione di persone incontrollate soprattutto all'esterno dei locali dettando norme specifiche sulla loro apertura nonché in merito all'orario di vendita, escludendo pertanto l'orario serale e notturno, quando vengono rallentati sia i controlli da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale, sia il controllo sociale per il minor numero di persone che si trovano fuori dalla propria abitazione;

RITENUTO che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D.L.vo 18 agosto 2000, N° 267;

#### ORDINA

Per i motivi espressi in premessa fino al 18 maggio 2020:

1. sono ripresi tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale limitatamente alla vendita di generi alimentari;
2. la partecipazione ai mercati è consentita unicamente ai titolari di posteggi nonché agli operatori commerciali e produttori agricoli che da almeno due anni si presentano regolarmente alla spunta ed occupano regolarmente i posteggi non assegnati: ogni altra operazione di spunta è sospesa;
3. è consentita la partecipazione ai mercati anche da parte di produttori agricoli che effettuano la vendita di semi e piante da ortaggio e avicoli vivi, limitatamente a questo genere di prodotti;
4. per ogni mercato la collocazione dei banchi di vendita e l'eventuale loro spostamento sarà determinata dalla Polizia Municipale nel rispetto delle misure di sicurezza di seguito riportate;

5. il mercato del sabato si svolgerà in Piazza della Libertà; i posteggi di Via Cesare Battisti e Via Garibaldi saranno pertanto spostati e troveranno collocazione secondo le indicazioni che saranno determinate dalla Polizia Municipale;
6. l'accesso all'area del mercato sarà consentita solamente alla clientela; ai sensi della ordinanza regionale N° 26 del 06.04.2020 l'accesso sarà consentito solo indossando correttamente la mascherina;
7. la vendita della merce potrà avvenire solo per asporto: è vietata ogni forma di somministrazione e di consumo della merce acquistata all'interno dell'area del mercato;
8. l'area del mercato in cui trovano collocazione un numero di posteggi superiore a due dovrà essere opportunamente recintata in modo da identificarla e da contingentarne gli ingressi ed evitare una eccessiva concentrazione di persone;
9. limitatamente a quei mercati in cui non sarà possibile distanziare sufficientemente i posteggi fra di loro la vendita potrà avvenire esclusivamente sulla parte frontale; l'accesso all'area laterale dovrà essere inibito ad opera di ogni operatore commerciale;
10. in ogni caso ogni operatore dovrà delimitare il proprio banco tenendo a distanza la clientela di almeno un metro durante l'ordinazione; l'accesso all'interno del perimetro sarà consentito unicamente per il ritiro ed il pagamento della merce acquistata;
11. per ogni posteggio, al fine di rispettare la distanza interpersonale, potranno essere servite un massimo due clienti contemporaneamente;
12. ogni altra misura che si rendesse necessaria durante lo svolgimento del mercato al fine di assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio potrà essere imposta dalla Polizia Municipale;
13. è consentita l'attività di vendita per i posteggi fuori mercato relativamente alla vendita per asporto, nel rispetto delle misure sopra riportate per l'attività svolta all'interno di mercati;
14. l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, ad eccezione della vendita effettuata presso il domicilio del consumatore, è consentita per la vendita di soli generi alimentari nelle forme e nei luoghi riportati nel Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica dalle ore 7.00 alle ore 20.00; l'esercente potrà sostare per l'esercizio dell'attività solo per un'ora e potrà vendere solo per asporto; è sempre vietata la somministrazione di alimenti e bevande e la consumazione sul posto;
15. dal giorno 4 maggio è consentita l'attività di vendita al dettaglio tramite distributori automatici dalle ore 7.00 alle ore 20.00: ogni esercente dovrà provvedere alla sanificazione giornaliera dell'attività e dovrà collocare all'ingresso della stessa idonea informazione all'utenza in cui si ricordi che è vietata la consumazione dei prodotti acquistati all'interno del locale e nelle immediate adiacenze dello stesso e che è vietato sostare all'esterno dell'attività se non in attesa di ingresso per l'acquisto della merce; si raccomanda per la prima settimana la presenza del titolare o di un suo dipendente per informazione all'utenza.
16. a tutte le attività sopra rammentate l'obbligo del rispetto dell' Ordinanza Regione Toscana n.38 del 18.04.2020 circa le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro ed esercizi commerciali, pertanto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;

#### DISPONE

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che sia:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune di S.Giovanni V.no;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;

- Trasmessa al Servizio Manutenzioni incaricato di concerto con la Polizia Municipale di provvedere alla recinzione delle aree mercatali;
- Trasmessa alla locale Stazione Carabinieri ed al Corpo di Polizia Municipale;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in caso di violazione alle norme contenute nella presente Ordinanza trovano applicazioni le sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto legge 19/2020.

Il Comando Polizia Municipale è incaricato della esecuzione delle disposizioni in essa contenute.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

San Giovanni Valdarno, li 02/05/2020

**Sottoscritta dal Sindaco**  
**VADI VALENTINA**  
**Con firma digitale**